

stematico (oltre che di una redazione unitaria) del testo editto; il fatto che proprio Giuliano, nei suoi *digesta* (cfr. D. 37.5.6), critica una certa disciplina contenuta nell'editto. Dunque, pura e semplice edizione critica o emendata del vecchio documento. Sarà. Non vedo peraltro perché le fonti postclassiche siano meritevoli di credito, visto che parlano erratamente di *ordinatio edicti* o di *compositio edicti perpetui*. (Se mi è permessa una parentesi scherzosa, dirò che l'insistenza, chiamiamola così, con cui la comune dottrina continua ad insegnare, ad onta di ogni indizio contrario, che una «codificazione» dell'editto pretorio vi fu, mi chiama alla mente l'aneddoto di quel signore che entrò in una pasticceria e ordinò un gelato con panna. «La panna è terminata», disse il cameriere. «Allora mi porti caffè con panna», replicò l'avventore. «Ma le dico che la panna è terminata», insistette il cameriere. «Giusto», concluse il cliente, «mi porti solo una porzione di panna»). [1970].

21. IL FORCELLINI AUTORIZZA. – 1. «*Tertiis nundinis partes secanto: si plus minusve secuerunt, se fraude esto*». Di questa famosissima norma decemvirale, attestata da Gell. 20.1.52 come possibile e sanguinosa conclusione della procedura esecutiva contro i debitori insolventi, sono state date, come ben noto, tutte le possibili interpretazioni. Tutte meno una, almeno a mia conoscenza. A colmare la lacuna ha provveduto Björn Collinder in un articolo intitolato *Shylock und das Zwölftafelgesetz* (estr. da *Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala* 1967-68). Partito dal processo di Shylock nel *Merchant of Venice* e giunto attraverso un'elegante *causerie* sino al testo decemvirale, il C. pone in dubbio che i decemviri abbiano statuito l'atroce regola (oltre tutto ingrata ai *plebeii*) della ripartizione del corpo del debitore tra i suoi creditori. Ciò posto egli osserva che *pars* significa anche (a buon intenditor poche parole) *pars virilis*, anzi (secondo il Forcellini) anche «*unus ex testiculis*», e che *secare* vuol dire anche «resecare» con tutte

distinguerli dai fatti, sia pur numerosi e ricorrenti, commessi in violazione delle regole giuridiche («Ma può uno storico del diritto romano concludere per la non democraticità dell'ordinamento della *respublica* in base al fatto che questa non funzionò democraticamente?»). E ciò sia detto non per rivendicare stoltamente una priorità cronologica, ma per ribadire che il mio modo di vedere il compito dello storiografo del diritto romano (la mia metodologia, se preferite) è del tutto indipendente da quello di F. De Martino e di altri. [1970].

20. GELATO CON PANNA. – In certi suoi limpidi e scorrevoli appunti delle lezioni di Egesi delle fonti del diritto romano Franca De Marini Avonzo (*Critica testuale e studio storico del diritto* [Torino, Giappichelli, 1970] p. 134) tratta di scorcio anche del noto problema della «codificazione» giuliano-adrianea dell'editto perpetuo (p. 28 s.). Purtroppo l'A. ama, almeno in sede di lezione, le compagnie numerose, che sono del resto sempre le più sicure: quindi nemmeno un cenno è dedicato alla tesi da me sostenuta, contro la *communis opinio*, per dimostrare che la «codificazione» dell'editto (e in particolare la partecipazione di Giuliano alla stessa) è una leggenda formatasi in età postclassica (cfr. da ultimo, la mia *Storia del diritto romano*⁴ [1969] 460 ss., e v. inoltre, Guarino, *Gaio e l'«edictum provinciale»*, in *Iura* 20 [1979] 154 ss.). Ma non è certo per segnalare questa piccola e scusabilissima omissione che scrivo questa nota. È per rallegrarmi di fronte alla nascita di un'ennesima spiegazione del fatto innegabile che la conclamata «codificazione» non ha nemmeno lontanamente i connotati che dovremmo attenderci. «Per quanto il riordinamento da lui [Adriano] voluto sia ricordato come una sorta di 'codificazione', e cioè con un carattere di originalità, due circostanze fanno pensare piuttosto ... ad una 'edizione riveduta' del testo preesistente». E le circostanze sono: l'assenza di indizi sia pur solo di un riordinamento si-